

OSSERVAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 341/2023/R/GAS DEL 25 LUGLIO 2023

*“AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI  
RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE IN TEMA DI GARANZIE”*

## **1. Premessa**

Il presente documento reca le osservazioni al Documento di consultazione n. 341/2023/R/gas in merito alla “*Aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie*”, pubblicato dall’Autorità in data 25 luglio 2023.

## **2. Considerazioni generali**

Innanzitutto, in termini generali, si accoglie favorevolmente la riforma recante la revisione della disciplina del CRDG e più nello specifico i temi delle garanzie e della fatturazione. Tali modifiche risultano necessarie allo scopo di assicurare la massima tutela delle imprese distributrici che erogano il servizio e gestiscono la fase precontrattuale del servizio di distribuzione gas naturale.

Parte focale delle modifiche sono le garanzie che l’impresa di distribuzione ha diritto di richiedere all’utente a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, per tale motivo il riconoscimento di una soglia minima come prima prestazione della garanzia quale prerequisito per l’accesso alla rete risulta fondamentale per la corretta tutela del sistema. Contestualmente si ritiene che una delle maggiori criticità emerse abbia ad oggetto i casi di inadempimento del rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia da parte dell’utente. Ciò in quanto, l’orientamento dell’Autorità è volto ad estendere eccessivamente i termini entro cui diffidare l’utente e, in caso, risolvere il contratto con esso, non tenendo in considerazione l’elevato danno che potrebbe essere arrecato alle imprese distributrici. Difatti, le modifiche proposte dall’Autorità estenderebbero i termini per l’*iter* di risoluzione del contratto fino ad un massimo di 33 giorni lavorativi con il rischio per i distributori di essere economicamente esposti per un ulteriore mese senza la possibilità di poter risolvere tempestivamente il contratto per insolvenza dell’utente (come si spiegherà nel dettaglio nella risposta al quesito numero 4).

Ulteriore criticità riscontrata riguarda l'estensione delle garanzie reputazionali e la contestuale ammissione di *rating* emessi da Agenzie contenute nell'elenco pubblicato dall'ESMA. Tale estensione, infatti, implicherebbe un potenziale danno per l'impresa distributrice dovuto essenzialmente alla natura reputazionale dell'istituto e inoltre, determinerebbe disposizioni divergenti rispetto a quanto disposto dal Codice di Rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto Gas, che prevede esclusivamente *rating* emessi dalle 3 Agenzie internazionali. A tal proposito, nel caso in cui non dovesse essere mantenuta l'attuale formulazione delle garanzie reputazionali, si accoglie favorevolmente l'istituzione di un fondo mutualistico allo scopo di assicurare un'ulteriore tutela volta a garantire la copertura degli inadempimenti degli utenti che aderiscono a tali forme di garanzia.

Infine, si ritiene necessario che l'utente sia tenuto a presentare una garanzia integrativa di tipo reale, a fronte di un aumento rilevante dei punti di riconsegna serviti, per evitare anche in questo caso una situazione di scoperto finanziario a danno dell'impresa di distribuzione.

#### **Risposte puntali ai quesiti dell'Autorità**

*i. Introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie*

<p><b>1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?</b></p>
--

Con riferimento alla prima prestazione della garanzia si ritiene corretto che questa rientri tra i prerequisiti ex comma 12.1 della delibera n. 138/04, imposti prima della stipula del contratto per ottenere da parte dell'utente l'accesso alla rete attraverso le procedure di *switching*, tale misura è volta ad attenuare il rischio di esposizione finanziaria dell'impresa distributrice.

D'altro canto, si ritiene necessario che venga specificato l'importo minimo che tale garanzia dovrebbe valere, ovvero come debba essere calcolato. A tal proposito, si propone e si ritiene congruo impostare una soglia minima da fornire come garanzia, per accedere alla rete di distribuzione, pari ad almeno il doppio all'attuale livello minimo, ossia 10.000€ (*diecimila euro*), ciò per scoraggiare ed evitare, per quanto possibile, eventuali comportamenti opportunistici da parte degli utenti.

Come indicato precedentemente, tale somma sarebbe volta a soddisfare un mero prerequisite. Pertanto, a seguito della verifica del totale dei punti di riconsegna serviti da parte dell'impresa di distribuzione, che potrà avvenire solo dopo la presa visione degli *switching*, quest'ultima dovrebbe poter avere la facoltà di richiedere un immediato adeguamento della garanzia prestata, allo scopo, come richiamato in precedenza, di arginare un potenziale scoperto economico.

**2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?**

Relativamente alle tempistiche per la verifica di adeguatezza, correlate alla necessità di escludere che l'impresa distributrice possa essere esposta ad un sottodimensionamento della garanzia superiore al 20%, risulta coerente richiedere che tale controllo avvenga alla scadenza di ogni trimestre, allo scopo di standardizzare le operazioni di monitoraggio svolte da tutte le imprese distributrici.

Per quanto riguarda, invece, la proposta dell'Autorità di estendere a 15 giorni lavorativi gli attuali 10 previsti dal CRDG concessi all'utente, si rimanda a quanto esposto dettagliatamente nella risposta al quesito numero 4.

**3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del *rating* e della *parent company guarantee*?**

Si ritengono correttamente individuati i termini necessari alla sostituzione in una garanzia finanziaria, qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'accesso al *rating* e alla *parent company guarantee*.

**4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?**

La modifica proposta dall'Autorità di estendere a 15 giorni lavorativi gli attuali 10 previsti dal CRDG concessi all'utente per l'adeguamento delle garanzie, a seguito del ricevimento dell'esito della verifica, sembra coerente, purché non vengano previsti ulteriori adempimenti da parte dell'impresa distributrice (*diffida*) o vengano concessi ulteriori termini agli utenti a valle della diffida stessa, anche alla luce del fatto che, secondo l'orientamento dell'Autorità, l'utente avrà sempre la possibilità di presentare una garanzia alternativa da questo direttamente prestata, quindi di immediata predisposizione (*deposito infruttifero*).

Ciò in quanto le tempistiche prospettate dall'Autorità determinerebbero l'esposizione finanziaria, per l'impresa distributrice, per un ulteriore mese rispetto a quanto oggi previsto, stante il fatto che con il nuovo *standard* si potrebbero raggiungere dai 29 fino a 33 giorni lavorativi ( $15+1/4+7+7$ ) oltrepassando il sesto giorno lavorativo del mese (*oggi previsto per trasmettere al SII l'aggiornamento degli utenti attivi sulla rete*) e quindi senza che il distributore possa determinare la risoluzione contrattuale per inadempimento ed il conseguente passaggio dei punti di riconsegna ai servizi di ultima istanza con efficacia al mese successivo.

Si ritiene quindi necessario presentare due proposte alternative volte a sopperire a tale criticità:

- a. accogliere la proposta dell'Autorità di estendere il termine a 15 giorni lavorativi concessi all'utente per l'adeguamento delle garanzie, prevedendo tuttavia una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell'utente, in quanto quest'ultimo gode già della possibilità di presentare un idoneo deposito cauzionale infruttifero;
- b. prevedere una riduzione dei termini proposti e al contempo posticipare le tempistiche del processo di Aggiornamento Mappatura Filiera Distributore (AMFD). Ciò in quanto, attualmente l'impresa distributrice è tenuta a trasmettere al SII, entro il sesto giorno lavorativo di ogni mese, l'aggiornamento dell'elenco degli utenti, e dei relativi punti di consegna associati, operativi sulla propria rete al primo del mese di trasmissione.

Ferma restando (*per entrambe le opzioni*) la possibilità di intervento dei servizi di ultima istanza a decorrere dal mese successivo a quello in cui si manifesta l'inadempimento.

ii. Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili

**5. Si condivide l'estensione del requisito del *rating* a tutti i *rating* emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di ampliamento nei pagamenti?**

Come specificato dalla stessa Autorità, il sistema di garanzie è volto ad assicurare la massima possibilità di accesso al servizio da parte degli utenti, in condizioni di totale parità di trattamento. Al contempo, è diretto a garantire la stabilità delle imprese della distribuzione e, più in generale, del sistema nel suo insieme. A tal proposito, nell'ottica di quanto sopra, risulta più coerente mantenere l'attuale formulazione del CRDG, che prevede la possibilità di fare ricorso alla garanzia del *rating* e della *parent company guarantee* solamente per utenti in possesso, direttamente o per mezzo della società controllante, di un

idoneo giudizio emesso dalle agenzie *Moody's Investor Services* e *Standard & Poor's Corporation*. Al massimo si ritiene auspicabile un aggiornamento del novero delle Agenzie c.d. *Major*, introducendo, ad esempio, nel nuovo Codice di Rete la *Fitch Ratings*, già considerata da anni tra le più riconosciute ed influenti.

Tale posizione muove in primo luogo dalla natura dell'istituto, in quanto si sostanzia in un mero giudizio di un terzo sulla solvibilità di una società, senza alcun fondamento monetario alla base. In secondo luogo, l'estensione illimitata della garanzia reputazionale non tutela le imprese di distribuzione e il sistema gas nel suo complesso, anche alla luce del meccanismo relativo al fondo mutualistico proposto nel Documento di consultazione (*come si indicherà nel dettaglio più avanti*).

In conclusione, per i motivi espressi non si condivide l'ammissione di *rating* emessi da agenzie registrate ai sensi del regolamento CE 1060/2009 e contenute nell'elenco pubblicato dall'*European Securities and Markets Authority (ESMA)* e si richiede che le garanzie reputazionali siano vincolate all'emissione da parte delle tre principali agenzie internazionali, analogamente, peraltro, a quanto previsto nel Codice di Rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto Gas.

**6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la *parent company guarantee* era riservata alle sole società unipersonali?**

Si condivide la rimozione della clausola, inserita nell'attuale Codice di Rete, secondo cui *la parent company guarantee* è riservata alle sole società unipersonali. Tale modifica viene, quindi, favorevolmente accolta a condizione, tuttavia, che la società controllante sia in possesso dell'attuale rating creditizio, nei termini esposti in risposta al precedente quesito n.5, nonché del controllo effettivo della controllata in base all'art. 2359 del Codice civile e della recente giurisprudenza in merito. Ciò per evitare comportamenti opportunistici in relazione a gruppi societari che potrebbero trovarsi ad elargire la *parent company*

*guarantee* senza tuttavia detenere una reale quota di maggioranza della controllata.

**7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. “reputazionali”, ovvero “*rating creditizio*” e “*parent company guarantee*”, si ritiene sufficiente prevedere che l’utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest’ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell’utente l’eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all’importo da saldare?**

Per quanto si accolga favorevolmente, in termini generali, la previsione dell’Autorità, si ritiene preferibile limitare l’accesso o il mantenimento delle garanzie reputazionali, quali il *rating creditizio* e la *parent company guarantee*, ai soli utenti che abbiano saldato tutte le fatture relative ai 12 mesi precedenti in luogo dei 6 oggi previsti dal DCO.

Tuttavia, si ritiene possano essere fatti salvi quei ritardi o quegli importi di entità esigua ovvero connessi ad importi oggetto di contenzioso in sede giudiziaria, ipotizzando ad esempio un parallelismo rispetto a quanto previsto per il settore elettrico.

**8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. “reputazionali” che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?**

Come è stato precedentemente sottolineato, l’apertura a tutti i *rating creditizi* emessi dalle agenzie registrate o certificate dall’ESMA potrebbe comportare un potenziale danno sia per le imprese di distribuzione che per il sistema, in quanto



il fondo mutualistico dovrà essere rispondente alle necessità di gettito derivanti dagli importi insoluti di quegli utenti che aderiscono a tale tipologia di garanzia.

Ciò posto, si concorda con applicazione di un fondo mutualistico che dovrà sempre garantire la copertura degli inadempimenti degli utenti che aderiscono alle garanzie reputazionali.

Tuttavia, si segnala che l'Autorità dovrà definire nello specifico le modalità in base alle quali l'impresa di distribuzione potrà attingere a tale fondo.

Infine, risulta necessario adottare tale fondo mutualistico, con l'applicazione di un premio adeguato, anche nel caso in cui l'utente decida di avvalersi del deposito infruttifero come forma di garanzia. Tale impostazione assicurerebbe un livello di maggiore tutela per le imprese distributrici nei casi in cui tale deposito dovesse essere soggetto a inesigibilità dovuta a procedure concorsuali in capo all'utente. Ciò in quanto, come in precedenza segnalato all'Autorità da parte di Italgas, il deposito, per quanto previsto dalla legge fallimentare di riferimento, può divenire inesigibile a fronte di procedure concorsuali.

*iii. Orientamenti in ordine alla quantificazione della garanzia finanziaria*

**9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?**

Innanzitutto, in termini generali, si apprezza l'intento dell'Autorità di rivedere le attuali modalità di quantificazione della garanzia finanziaria al fine di tener conto delle peculiarità del settore del gas naturale legate alla stagionalità.

Inoltre, si ritiene corretto che l'ammontare della garanzia finanziaria debba essere pari alla stima del fatturato dei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e che tale garanzia venga dimezzata, se richiesto dall'utente, per la copertura delle scadenze del fatturato relativo ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Al contempo è bene sottolineare, tale diminuzione dovrebbe avvenire

solo dopo che l'utente abbia saldato le obbligazioni sorte nel periodo di validità della medesima garanzia ovvero abbia saldato integralmente le fatture relative al servizio di distribuzione erogato in ognuna delle 6 mensilità di riferimento.

**10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?**

Come espresso precedentemente si condivide la possibilità di ridurre la garanzia nei mesi estivi. Preme, però, sottolineare la necessità di concedere alle imprese distributrici di richiedere all'utente che l'adeguamento della garanzia avvenga in tempo utile per assicurare che lo stesso si possa concludere antecedentemente all'avvio del nuovo anno termico.

Ciò anche allo scopo di permettere all'impresa di distribuzione di risolvere il contratto con quegli utenti che non presentino la garanzia prevista, in tempi utili, entro il primo di ottobre.

**11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?**

Si condivide, in linea generale, il principio esposto dall'Autorità, per l'utilizzo del fatturato storico ai fini del calcolo della garanzia, tuttavia ove questo non fosse disponibile, si rende necessario prevedere il ricorso ad un meccanismo standardizzato basato sul consumo annuo.

iv. Orientamenti in merito all'adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti

**12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di *rating* possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?**

Innanzitutto, si condivide il principio secondo cui, a fronte di un aumento rilevante dei punti di riconsegna serviti, l'utente sia tenuto a fornire tempestivamente una garanzia integrativa. Tuttavia, tale impostazione dovrebbe essere estesa anche nel caso in cui l'utente presenti una garanzia di tipo reale, e non solo nel caso in cui sia in possesso di una garanzia reputazionale. Ciò in quanto, ed esempio, nel caso in cui vi sia un aumento repentino e rilevante dei punti di riconsegna serviti tra un mese e l'altro e l'utente sia in possesso di una garanzia reale, questa dovrebbe essere tempestivamente integrata allo scopo di non causare uno scoperto finanziario potenzialmente dannoso per l'impresa distributrice.

In merito al punto 4.26 del Documento di consultazione, si condivide il principio generale attraverso cui l'Autorità individua la soglia del 10%. Tuttavia, risulta necessario parametrare tale soglia non solo al numero di punti di riconsegna serviti, bensì ai volumi di gas vettoriati. Ciò per far aderire quanto più possibile la garanzia alla reale esposizione finanziaria dell'impresa di distribuzione, che, come noto, è basata sia sul numero di punti di riconsegna serviti che sui volumi di gas vettoriati.

In ogni caso, si ritiene che tale soglia vada dimezzata al 5% per gli utenti con un numero di punti di riconsegna superiore a 100 mila, ciò in quanto tale modifica risulta proporzionale in relazione all'elevato numero di punti di riconsegna.

**13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di *rating* possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?**

Si reputa il termine di 6 mesi congruo per le eventuali valutazioni.

v. *Orientamenti in ordine alle fideiussioni assicurative*

**14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di *rating*?**

Si accoglie favorevolmente la proposta dell'Autorità di voler modificare l'attuale art. 7.1 del CRDG, allo scopo di disporre che le fideiussioni assicurative debbano essere emesse da un istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia e che tale garanzia debba essere accompagnata dalla detenzione, da parte dell'utente, di un idoneo giudizio di *rating* o *parent company guarantee*.

D'altro canto, si ritiene che una delle Agenzie menzionate nel Documento non rientri tra le c.d. *Major* (più nello specifico: *Moody's Investor Services*, *Standard & Poor's Corporation* e *Fitch Ratings*).

Pertanto, si auspica che tali sopracitate *Major* restino le uniche Agenzie titolate a concedere un idoneo giudizio di *rating*.

vi. Orientamenti in ordine alla modifica della data di scadenza delle fatture

**15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?**

In merito ai termini di pagamento, si ritiene errato correlare questi ultimi alla messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa distributrice al SII.

Risulta più coerente fissare l'obbligo di pagamento di ciascuna fattura all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'emissione (m+1), evitando così l'attuale rischio di slittamento al mese m+2, in luogo del termine di emissione a partire dalle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura.

Inoltre, con riferimento al tema della scadenza delle fatture, preme osservare che prevedere una scadenziata potenzialmente differenziata in funzione del tipo di misuratore (con conseguente differenziazione dei relativi tempi di notifica) risulta inapplicabile in un'ottica di semplificazione, nonché in considerazione della concreta impossibilità di gestire, dal punto di vista operativo, tale eventuale assetto.